

## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

### DENUUNCIA-QUERELA

Del/la Sig./ra \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

### FATTO

Con ordinanza del 1° ottobre 2020 il Presidente della Regione Lazio disponeva “*ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,*

*1. a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti ai sensi dell’Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti;*

*2. l’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva;*

*3. si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all’art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e alle previsioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.,”*

L’ordinanza in questione costituisce violazione del diritto fondamentale, costituzionalmente tutelato, della libertà personale le cui limitazioni sono ammesse solo in forma individuale e con la doppia garanzia della riserva di legge e dell’intervento del magistrato. Infatti, l’art. 13 Cost. prevede: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale **né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.**”

Il Presidente della Regione Lazio ha ritenuto di agire in applicazione dell’art. 32 della legge 833/78 il quale istituisce il potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità attribuendolo al Ministro della Sanità a livello nazionale ed ai presidenti delle giunte regionali ed ai sindaci, rispettivamente, in ambito regionale e comunale. In disparte il fatto che la regione Lazio non dispone di una legge che regoli detti poteri poiché la LR Lazio n. 52 del 6.06.1980 è stata abrogata, resta il fatto che l’imposizione dell’uso all’aperto delle mascherine chirurgiche non può rientrare nel concetto di ordinanza contingibile e urgente.

Infatti, come stabilito dalle due decisioni fondamentali della Consulta in tema di ordinanze contingibili e urgenti (C. cost. sent. n. 8 del 20 luglio 1956 e C. Cost. sent. n. 26 del 27 maggio 1961) siffatto potere non può estendersi alle materie tutelate dalla riserva di legge costituzionale in quanto incidenti sui diritti fondamentali: “*nei casi in cui la Costituzione stabilisce che la legge provveda direttamente a disciplinare una determinata materia (per esempio, art. 13, terzo comma), non può concepirsi che nella materia stessa l’art. 2 [del TULPS nel testo allora vigente] permetta la*

*emanazione di atti amministrativi che dispongano in difformità alla legge prevista dalla Costituzione.”*

Pertanto, il presunto potere di ordinanza contingibile e urgente è stato esercitato dal Presidente della Regione Lazio in modo illegittimo e illegale.

Il motivo addotto per costringere chiunque a portare la mascherina nel Lazio, anche all'aperto ed in assenza di qualsiasi rischio di contatto con chicchessia sarebbe l'aumento dei "casi" da circa 29 per 100.000 abitanti a circa 31 per 100.000 abitanti. I "casi" sono le persone sane, sottoposte a test per il Coronavirus che risultino positive pur senza alcun sintomo. È bene sottolineare che l'incidenza statistica è dello 0,03%.

Non solo, quindi, il rischio addotto è statisticamente irrilevante, ma la misura adottata (l'uso obbligatorio delle mascherine) non è sostenuta da alcuna evidenza scientifica.

Le mascherine chirurgiche sono un dispositivo di protezione totalmente inefficace per la difesa dal contagio con un virus.

Senza pretesa di completezza si può brevemente ricordare che l'**OMS non raccomanda l'uso delle mascherine per le persone sane o asintomatiche perché non esistono prove del fatto che il loro uso sistematico prevenga la trasmissione del SARS-COV-2**. L'uso raccomandato riguarda le persone sintomatiche e il personale sanitario. (<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov> ).

Le raccomandazioni per le persone sane riguardano solo il caso in cui si vistino persone malate di SARS-COV-2 o in caso di tosse o starnuti: <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>.

**L'OMS, nelle sue raccomandazioni del 5 giugno 2020 concernenti l'uso delle mascherine nel contesto del COVID-19, indica che «alla data odierna non si conoscono studi nei quali siano stati analizzati l'efficacia e i possibili effetti secondari dell'uso generalizzato o continuo delle mascherine per i lavoratori del settore sanitario al fine della prevenzione della trasmissione del SARS COV 2». Inoltre espone che «non vi sono prove dirette provenienti da studi sul COVID-19 nelle persone sane della comunità per prevenire l'infezione con virus respiratori, in particolare quello che causa il COVID-19». Pertanto, l'uso generalizzato delle mascherine da parte delle persone sane non è fondato su dati di ricerca scientifica, onde la necessità di bilanciare rischi e benefici.**

L'OMS afferma inoltre che il virus non si diffonde per via aerea ma solo attraverso gli aerosol (particelle sospese in aria) che cadono rapidamente al suolo. **Sempre secondo l'OMS “il contagio può aversi solo a causa del contatto diretto con una persona contagiata” e, nel caso della trasmissione aerea, “solo in circostanze molto specifiche e connesse a trattamenti medici nell'ambito dei quali si genera un effetto aerosol come nel caso dell'intubazione e della respirazione assistita.”** <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations>

1.7. Secondo la **BMC Public Health** (rivista medica specializzata in questioni di salute pubblica), esiste scarsa evidenza degli interventi non farmacologici in pandemie influenzali. **Infatti, le raccomandazioni riguardano il lavaggio delle mani, lo schermo della tosse e il distanziamento, ma non la mascherina:** <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-7-208>

Secondo una revisione sistematica e una meta-analisi di 67 studio oncernenti prove controllate leatorie e studi pratici pubblicata nel prestigioso data base di medicina e salute pubblica Cochrane, **l'uso delle mascherine non riduce la trasmissione dei virus respiratori** (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21735402/>).

Secondo l'**Asociación Panamericana de Salud non si ritiene che in caso di pandemia l'uso generalizzato delle mascherine possa avere un impatto sulla prevenzione** ([https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com\\_docman&view=download&category\\_slug=tools&alias=530-pandinflu-leadershipduring-tool-4&Itemid=1179&lang=en](https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=530-pandinflu-leadershipduring-tool-4&Itemid=1179&lang=en))

Uno studio pubblicato dal **New England Journal of Medicine afferma che al di fuori di istituzioni mediche l'uso delle mascherine offre una protezione minima o nulla.**

Un'altra revisione sistematica di studi controllati aleatori e meta-analisi afferma che non esiste alcuna prova scientifica sull'efficacia delle mascherine per persone sane o asintomatiche ([https://www.researchgate.net/publication/340570735\\_Masks\\_Don't\\_Work\\_A\\_review\\_of\\_science\\_relevant\\_to\\_COVID-19\\_social\\_policy](https://www.researchgate.net/publication/340570735_Masks_Don't_Work_A_review_of_science_relevant_to_COVID-19_social_policy))

Non solo, quindi, l'uso della mascherina è perfettamente inutile, ma rappresenta, di contro, un grave rischio per la salute. La mascherina impedisce la respirazione naturale e determina ipossia, ipercapnia e facilita l'acidificazione del corpo deprimendo il sistema immunitario e il suo corretto finzionamento. (Journal of Immunology <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26179900/>, Cellular Phisyology and Biochemistry: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28278498/>, Oncoimmunology: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23482904/>). Le mascherine, pertanto, facilitano la contrazione di qualsiasi malattia virale, compresa la **SARS-COV-2**.

L'obbligo di uso generalizzato delle mascherine costituisce, quindi, la minaccia di un male ingiusto sostenuta dall'apparato poliziesco a disposizione della Regione Lazio. L'obbligo delle mascherine viene, inoltre, sistematicamente perseguito attraverso la creazione di un clima di terrore. Lo scopo evidente è quello di convincere la popolazione dell'esistenza di un rischio gravissimo, che dati alla mano non sussiste, allo scopo di indurre tutti ad azioni inutili e dannose con la sola finalità del calcolo politico e della istituzione di figure carismatiche il cui scopo è quello di presentarsi, senza alcuna giustificazione, come salvatori della salute pubblica.

I reati che sono ravvisabili nell'ordinanza in questione sono i seguenti:

#### **c.p. art. 610. Violenza privata**

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

#### **c.p. art. 612. Minaccia**

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 <sup>(5)</sup>.

#### **c.p. art. 612-bis. Atti persecutori**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede a codesta On.le Procura della Repubblica che, compiute le indagini, eserciti l'azione penale contro i responsabili del reato, che sin d'ora si individuano nel Presidente della Regione Lazio ZINGARETTI NICOLA salvo i responsabili per concorso che saranno individuati, con riserva di costituzione di parte civile e con richiesta di avviso ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_